

## PROTOCOLLO DI INTESA

### NUOVI CRITERI E MODALITA' PER LA CONDIVISIONE FRA LE PARTI SOCIALI DEI PIANI FORMATIVI FINANZIATI DA FONDIMPRESA

Tra

CONFINDUSTRIA CHIETI PESCARA, con sede legale in Pescara alla Via Raiale n. 110 bis, P.I. 80000150690, in persona del Direttore Generale, dr. Luigi Di Giosaffatte, successivamente denominata "CONFCHPE",

e

CGIL Segreteria di Chieti, in persona del Segretario Provinciale, sig. Germano Di Laudo,

CISL Segreteria di Chieti, in persona del delegato dal Segretario Provinciale ad interim, sig. Leo Malandra, sig. Beniamino Primavera,

UIL Segreteria di Chieti, in persona del Segretario Provinciale, sig. Antonio Cardo,

successivamente denominate tutte "Rappresentanze Territoriali Provinciali"

Premesso che


- Ai sensi dell'art. 118 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388 e ss.mm. FONDIMPRESA finanzia, attraverso le risorse trasferite al fondo dall'INPS la realizzazione di piani formativi condivisi tra le parti sociali riconducibili a FONDIMPRESA, rivolti alla formazione dei lavoratori delle Aziende aderenti al fondo;
- FONDIMPRESA è un fondo interprofessionale costituito da CONFINDUSTRIA – CGIL, CISL e UIL per promuovere la formazione continua dei quadri impiegati e operai nelle Imprese aderenti;
- il finanziamento di FONDIMPRESA, erogato sotto forma di contributo, è finalizzato alla realizzazione di piani formativi che coinvolgono una pluralità di imprese aderenti, di tutte le categorie merceologiche;
- i Piani Formativi necessitano, per l'approvazione e il successivo finanziamento, che le attività siano condivise e validate dalle Rappresentanze Territoriali Provinciali presso cui si trova la sede aziendale beneficiaria della formazione;
- con Protocollo d'Intesa del 25 giugno 2014 Confindustria, CGIL, CISL e UIL hanno aggiornato i criteri di condivisione dei Piani Formativi di Fondimpresa, di cui al precedente Protocollo d'Intesa del 14 febbraio 2008;
- il vigente Protocollo nazionale prevede criteri differenziati in funzione della tipologia dei Piani formativi (aziendali, settoriali/di comparto o territoriali) e, per quanto concerne i Piani formativi aziendali, anche in funzione della presenza o meno di RSU/RSA;
- le parti ritengono necessario recepire nel suddetto accordo il protocollo d'intesa "*Criteria e modalità per la condivisione, tra le parti sociali, dei piani formativi*" siglato tra Confindustria, CGIL, CISL e UIL a Roma il 25 giugno 2014;
- le parti, nell'espletamento delle attività previste dal presente protocollo, assicurano il rispetto delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 196/2003, nonché dei regolamenti attuativi, inclusi i provvedimenti e le decisioni del Garante della Privacy;

Tutto ciò premesso

si stabiliscono le seguenti linee di azione:

Art. 1

Le parti firmatarie concordano che quanto in premessa e quanto di seguito indicato costituisce linee guida di orientamento, con lo scopo di attuare quanto più possibile le finalità del fondo sul territorio.



## Art. 2

Obiettivi del protocollo sono:

- a) sviluppare la formazione delle risorse umane nelle aziende in sintonia con le esigenze di crescita delle capacità tecniche e relazionali delle persone;
- b) rendere più fluida ed efficiente la procedura di validazione dei Piani formativi a valere su FONDIMPRESA;

## Art. 3

Le parti si obbligano a dare ampia comunicazione della presente intesa, attraverso i propri canali informativi, affinché siano informate le Aziende beneficiarie, i lavoratori, i consulenti e gli enti che sono di supporto alla progettazione e alla gestione dei piani formativi.

## Art. 4

Le attività formative con risorse di Fondimpresa si possono svolgere in attuazione di una delle seguenti tipologie di Piano formativo condiviso:

- a) PIANO FORMATIVO AZIENDALE NELLE IMPRESE IN CUI SIA PRESENTE LA RSU: viene condiviso tra l'impresa (legale rappresentante e/o rappresentante di CONFCHPE, a seconda che si tratti di Piani a valere su Conto Formazione o Conto Sistema) e la rappresentanza sindacale unitaria (RSU).
- b) PIANO FORMATIVO AZIENDALE NELLE IMPRESE IN CUI SIA PRESENTE UNA O PIU' RSA: viene condiviso tra l'impresa (legale rappresentante e/o rappresentante di CONFCHPE, a seconda che si tratti di Piani a valere su Conto Formazione o Conto Sistema) e la rappresentanza sindacale aziendale o le rappresentanze sindacali aziendali (RSA).
- c) PIANO FORMATIVO AZIENDALE NELLE IMPRESE PRIVE DI RAPPRESENTANZA SINDACALE: viene condiviso dalla Commissione Paritetica Territoriale, cui si rimanda all'art. 5 della presente intesa per tutto ciò che riguarda composizione e modalità operative.
- d) PIANO FORMATIVO SETTORIALE O DI COMPARTO: viene condiviso tra le organizzazioni nazionali di categoria con competenza sindacale aderenti a Confindustria e le rispettive OO.SS. dei lavoratori, firmatarie dei CCNL. Qualora il piano si rivolga a settori o comparti in cui risultino applicati diversi CCNL, in mancanza di uno specifico contratto collettivo di categoria, tale piano è condiviso direttamente tra Confindustria e le segreterie confederali di CGIL, CISL e UIL;
- e) PIANO FORMATIVO TERRITORIALE: viene condiviso tra le associazioni territoriali e le organizzazioni territoriali di CGIL, CISL e UIL territoriali o di categoria in sede territoriale.

## Art. 5

Al fine della condivisione di Piani formativi ex art. 4 lett. C), presentati quindi da imprese prive di RSU o RSA, viene costituita la Commissione Paritetica Provinciale che opererà a titolo gratuito e sarà composta da due rappresentanti, un titolare e un supplente, per ciascuna delle Parti firmatarie, da nominarsi all'atto di sottoscrizione della presente intesa; tali rappresentanti potranno essere sostituiti in qualsiasi momento dall'organizzazione che li ha designati. Ad ogni modo, in tale Commissione non potranno far parte soggetti facenti capo, a qualsiasi titolo, ad Agenzie/Società proponenti i Piani formativi a Fondimpresa, o comunque coinvolte nella loro attuazione.

La Commissione Paritetica Provinciale si riunirà il secondo e il quarto venerdì di ogni mese, dalle 11.00 alle 13.00, presso la sede di Confindustria CH PE sita in Pescara alla Via Raiale n. 110 bis.

Qualora la data dell'incontro cada in giorno festivo, lo stesso viene posticipato al primo giorno utile successivo.

In via eccezionale e solo in caso di urgenza, opportunamente motivati, potranno essere convocati ulteriori incontri di condivisione oltre quelli periodici mensili come qui stabilito, solo qualora siano sottoposti alla valutazione almeno 10 Piani formativi.



In tale riunione periodica i soggetti di cui sopra esamineranno i Piani formativi che ciascuna impresa proponente si impegnerà ad inviare all'indirizzo pec "confindustriachpe@pec.it" almeno cinque giorni lavorativi prima della data stabilita per la riunione di valutazione di cui trattasi. La Commissione è tenuta a formalizzare il proprio parere entro venti giorni dalla data certa di invio del piano. Decorso tale termine senza la Commissione abbia esaminato il progetto e formalizzato il proprio parere, il Piano si riterrà presentabile per l'ammissione al finanziamento di Fondimpresa (cd. *silenzio-assenso*)

L'accordo sindacale dovrà contenere almeno i seguenti dati, quali requisiti minimi:

- A) titolo e codice identificativo del piano formativo;
- B) indicazione e ubicazione della sede produttiva coinvolta nella formazione;
- C) firmatari dell'accordo;
- D) l'origine delle risorse che si andranno ad utilizzare per la formazione;
- E) periodo di svolgimento;
- F) per ogni azione formativa dovrà essere indicata:
  - numero di sessioni;
  - numero di ore formative per ogni sessione;
  - obiettivi;
  - contenuti,
  - numero lavoratori coinvolti.

Ai fini di una ponderata valutazione del Piano formativo, il soggetto proponente deve allegare, unitamente all'accordo sindacale, il piano formativo integrale estratto dalla piattaforma informatica.

Una volta sottoscritto e condiviso, il Piano formativo in originale verrà ritirato presso la Segreteria di CONFCHPE dalle aziende richiedenti.

#### Art. 6

Sarà nella piena facoltà delle parti firmatarie del presente accordo procedere secondo i termini ed i parametri valutativi che riterranno più opportuni.


Le parti firmatarie non hanno responsabilità solidale qualora una di esse dovesse assumere decisioni diverse in ordine alla valutazione del piano, tali da inficiare l'approvazione del progetto formativo.


#### Art. 7


Il presente accordo, che annulla e sostituisce qualsiasi intesa precedentemente siglata dalle odierne Parti firmatari, si rinnova automaticamente di anno in anno, salvo espressa disdetta delle Parti firmatarie da comunicarsi almeno un mese prima dal termine di rinnovo.


Pescara, li 01.08.2017

Letto, confermato e sottoscritto.

  
Confindustria CH PE  
CONFINDUSTRIA CHIETI PESCARA  
Luigi Di Girolamo  
Direttore Generale  
Dott. Luigi Di Girolamo

  
CGIL  
Germano Di Laudo

  
CISL  
Beniamino Primavera

  
UIL  
Antonio Cardo